

Palermo, li 7 Febbraio 2012

In data odierna, presso la Sede Inail di Palermo Fante si è riunito l'organismo scientifico formativo congiunto Inail Palermo - Ordine dei Consulenti del Lavoro di Palermo, di cui al documento programmatico d'intesa del 15 ottobre 2010, al fine di approfondire tematiche di interesse collettivo.

Alla riunione sono presenti:

per l'inail:

Æ i responsabili dei processi aziende della sede di Palermo Sig.ra Concetta Di Gregorio (Palermo Fante) e Sig.ra Paola Miceli (Palermo Titone);

per l'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Palermo:

Æ Giovanni Zarcone.

Nel corso della riunione sono stati trattati i seguenti argomenti:

► **Autoliquidazione 2011/2012**

Come già riportato nella circolare Inail n. 1 del 10 gennaio 2012, cui si rimanda, l'Istituto informa che a decorrere dal 2012, la dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione annuale dei premi deve essere effettuata esclusivamente utilizzando i servizi telematici.

Per quanto riguarda le eventuali dichiarazioni delle retribuzioni inviate o presentate su cartaceo, l'Istituto informa che prenderà contatti con gli utenti per chiedere che le stesse siano trasmesse nuovamente per via telematica. A tal fine fornirà ogni assistenza utile.

Inoltre devono essere inviate esclusivamente con modalità telematiche le seguenti dichiarazioni e istanze:

- comunicazione per il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione (entro il 16/03/2012);
- domanda di riduzione dei premi per gli artigiani (entro il 16/03/2012);
- comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte (entro il 16/02/2012);
- elenchi trimestrali dei soci lavoratori facchini.

In riferimento agli elenchi trimestrali dei soci lavoratori facchini l'Istituto informa che:

- a) gli elenchi relativi agli anni 2007 – 2011 devono essere inviati entro il 31 marzo 2012;
- b) gli elenchi relativi ai trimestri successivi (dal 1° trimestre 2012) devono essere inviati entro le seguenti scadenze:

1° trimestre	gennaio-marzo	entro il 30 aprile
2° trimestre	aprile-giugno	entro il 30 luglio
3° trimestre	luglio-settembre	entro il 30 ottobre
4° trimestre	ottobre-dicembre	entro il 30 gennaio dell'anno successivo

► **Addizionale fondo per le vittime dell'amianto**

L'addizionale a carico delle imprese per l'anno 2011 è stata fissata nella misura dell'1,03% e si applica solo ai premi ordinari dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel Regolamento ((circolare Inail n. 32 del 05.05.2011).

L'obbligo di versare l'addizionale è evidenziato nell'apposito campo "Addizionale Amianto L. 244/2007" con valore "SI", nelle basi di calcolo del premio inviate dall'Istituto.

→ **L'addizionale si applica sia per la regolazione 2011 che per la rata 2012.**

► Riduzioni Contributive

Riduzione per il settore edile (cod. 103)

E' stata confermata la riduzione contributiva dell'11,50% esclusivamente per le imprese che occupano dipendenti con orario di lavoro di 40 ore settimanali e le società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano in possesso dei requisiti di cui alla "legge Bersani" e siano in possesso dei requisiti per la regolarità contributiva nei confronti di Inps, Inail e Casse Edili (DURC).

I datori di lavoro che intendono fruire dello sconto in parola devono presentare alla sede Inail competente, entro il 16/02/2012, l'apposito modello di autocertificazione disponibile sul sito dell'Istituto (www.inail.it – Assicurazione – Modulistica – Download modelli- Autoliquidazione – Modello autocertificazione sconto edile), unitamente a copia valida di un documento d'identità del legale rappresentante o del titolare.

\$ Si precisa che in assenza di copia valida di un documento d'identità del legale rappresentante o del titolare, le richieste di riduzione non saranno accolte.

Entro la stessa data, se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta, i datori di lavoro devono presentare alla Direzione Territoriale del Lavoro (nuova definizione delle DPL a seguito del DPR n. 144/2011) territorialmente competente il modulo di autocertificazione circa l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.

Il modulo di autocertificazione è disponibile su sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it – Attività ispettiva – DURC – Modulo di autocertificazione).

→ **L'agevolazione si applica alla sola regolazione 2011.**

Riduzione per le imprese artigiane del settore autotrasporto (codice 778)

E' prevista una riduzione del 14,70% **da applicare sui premi speciali unitari dovuti per l'anno 2011** dalle imprese artigiane per tutti i componenti il nucleo artigiani (titolari, soci artigiani, collaboratori familiari e associati in partecipazione) con classificazione alle voci di tariffa 9121 e 9123.

→ **L'agevolazione si applica alla sola regolazione 2011.**

Si precisa che in riferimento al premio speciale unitario, l'agevolazione è stata già inserita nel premio speciale indicato nelle basi di calcolo inviate dall'Istituto.

Riduzione per le imprese artigiane (codice 126)

- Riduzione per l'autoliquidazione 2012 – regolazione 2011

La riduzione per le imprese artigiane è fissata nella misura del 7,01%.

→ **L'agevolazione si applica alla sola regolazione 2011.**

Possono fruire dell'agevolazione le imprese iscritte alla gestione Artigianato in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 09.04.2008 e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2009-2010.

In particolare, per la riduzione in sede di autoliquidazione, le imprese devono aver fatto preventiva richiesta di ammissione al beneficio con una delle seguenti modalità:

- barrando la casella *"Certifico di essere in possesso dei requisiti ex legge 296/2006, art. 1 commi 780 e 781"* presente sul modulo per la dichiarazione delle retribuzioni 2010;
- utilizzando l'apposito servizio *"Richiesta riduzione artigiani legge 296/2006 anno 2011"* messo a disposizione dall'Inail su Punto Cliente dal 15 al 30 settembre 2011.

- Riduzione per l'autoliquidazione 902013 – regolazione 2012

L'applicazione della riduzione per l'autoliquidazione 2013, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio.

La domanda si considera presentata se l'impresa artigiana certifica nella dichiarazione delle retribuzioni 2011 telematica di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

In tal caso la riduzione avrà effetto per la sola regolazione 2012.

Riduzione per il settore della pesca (codice 105)

La riduzione si applica alle imprese, con o senza dipendenti (autonomi e cooperative), che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.

→ **L'agevolazione spetta nella seguente misura:**

- **per la regolazione 2011:** **80 %**
- **per la rata 2012** : **60 %**

Reimpiego di personale con qualifica dirigenziale (codice 109)

Per le imprese che occupano meno di 250 dipendenti e per i consorzi tra di esse, che assumono anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è confermata la riduzione del premio nella misura del 50%.

→ **L'agevolazione si applica sia per la regolazione 2011 che per la rata 2012.**

La riduzione si applica a condizione che le aziende siano in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC e che l'agevolazione sia stata concessa dalla competente Agenzia per l'impiego, dietro presentazione di istanza del datore di lavoro.

Incentivi per l'inserimento lavorativo dei disabili (codice 106 e 108)

Il beneficio della fiscalizzazione del premio nelle misure del 50% e del 100% (a seconda del grado di invalidità), si applica esclusivamente ai datori di lavoro che entro il 31/12/2007 avevano stipulato con gli uffici competenti una convenzione per l'inserimento lavorativo dei disabili.

→ **L'agevolazione si applica sia per la regolazione 2011 che per la rata 2012.**

Riduzione per i contratti di formazione e lavoro

Continuano a trovare applicazione soltanto per la pubblica amministrazione.

Le riduzioni sono del 25% (datore di lavoro che opera nel centro-nord) e del 50% (datore di lavoro che opera nel mezzogiorno).

→ **L'agevolazione si applica sia per la regolazione 2011 che per la rata 2012.**

Riduzione per i contratti di inserimento

Ai datori di lavoro che assumono con contratto di inserimento si applica una riduzione a seconda dei casi pari al 25%, 40%, 50% e 100% in presenza delle condizioni previste dal DLgs n. 276/2003 e dal regolamento CE n. 800/2008 del 06.08.2008.

→ **L'agevolazione si applica sia per la regolazione 2011 che per la rata 2012.**

**Incentivi per il sostegno della maternità e della paternità
e
per la sostituzione di lavoratori in congedo (codice 107)**

Lo sgravio contributivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori (con contratto a tempo determinato) in sostituzione dei lavoratori in congedo per maternità e/o paternità.

L'agevolazione, pari al 50% dei premi dovuti, spetta fino al compimento di un anno di età del figlio o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

→ **L'agevolazione si applica sia per la regolazione 2011 che per la rata 2012.**

La riduzione si applica a condizione che le aziende siano in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC.

Riduzione per i datori di lavoro operanti a Campione d'Italia (codice 003)

Riduzione del 50% del premio per le PAT con sede lavoro a Campione d'Italia.

→ **L'agevolazione si applica sia per la regolazione 2011 che per la rata 2012.**

**Riduzione del premio per le cooperative e loro consorzi operanti
in territori montani svantaggiati e particolarmente svantaggiati (codici 005 e 025)**

La riduzione si applica alle Cooperative e loro consorzi operanti in zone agricole svantaggiate oppure in territori montani particolarmente svantaggiati

L'agevolazione **si applica sia per la regolazione 2011 che per la rata 2012** nelle seguenti misure:

→ **Imprese cooperative e loro consorzi operanti in zone agricole svantaggiate: 68%**

→ **Imprese cooperative e loro consorzi operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati. 75%.**

Rateazione

Si conferma la rateazione in n. 4 rate di uguale importo, di cui la prima, senza interessi, da versare entro il 16.02.2012 e le altre tre, in scadenza al 16.05.2012, al 16.08.2012 e al 16.11.2012, con applicazione di interessi.

Si ricorda che coloro i quali per la prima volta intendano avvalersi della rateazione devono manifestare tale volontà esclusivamente con modalità telematiche (barrando la casella **“SI”** del modulo per la dichiarazione dei salari).

Con le stesse modalità il datore di lavoro deve comunicare che non intende più avvalersi del pagamento in quattro rate.

Si comunica qui di seguito il tasso di interesse da applicare al secondo terzo e quarto rateo del premio 902012 (Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro pubblicato il 16.01.2012)

- Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2011/2012 in scadenza al 16 febbraio 2012, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:

Scadenza rate	Coefficienti
16 maggio 2012	0,0089014
16 agosto 2012	0,0180005
16 novembre 2012	0,0270997

- Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2011/2012 in scadenza al 16 giugno 2012, fermo restando che, entro tale data, deve essere stato effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto a tale titolo, sulle rate scadenti il 16 agosto e il 16 novembre del corrente anno devono essere applicati i seguenti coefficienti:

Scadenza rate	Coefficienti
16 agosto 2012	0,0060332
16 novembre 2012	0,0151323

► Altre

Æ Verifica di ufficio della regolarità

In riferimento alle suddette agevolazioni si precisa che le riduzioni per il settore edile, per il reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e per la sostituzione di lavoratori in congedo e il sostegno della maternità e della paternità, sono concessi previo accertamento da parte della sede Inail della verifica di ufficio della regolarità (anche presso l'Inps e la cassa edile).

La regolarità deve essere accertata alla data in cui la verifica è effettuata e nel caso di irregolarità la ditta deve essere invitata alla regolarizzazione secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5 del 30 gennaio 2008.

Æ Riduzioni presunto e dichiarazione retribuzioni

Nell'ipotesi di richiesta di riduzione del presunto con retribuzioni minime (1, 10, 100), l'Istituto provvederà a cessare le pat d'ufficio con la data dell'ultima dichiarazione salari.

Le società non artigiane (snc e sas), le quali hanno l'obbligo di assicurare i soci lavoratori, non possono, in assenza di dipendenti, richiedere la riduzione del presunto a "zero" bensì al **minimo convenzionale per tutti i soci lavoratori** (si veda l'allegato n. 1 alla presente circolare realizzato da Daniele Santaguida dell'Inail di Palermo).

Æ Riduzione del tasso medio di tariffa per miglioramento condizioni di sicurezza

Le aziende che hanno effettuato intervento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli minimi previsti dal DLgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, possono, entro il 28 febbraio 2011 (sia in forma cartacea che telematica), presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa (oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività – OT24). Le percentuali di sconto sul tasso variano dal 7% al 30% a seconda delle dimensioni aziendali, come da tabella allegata.

Dimensione aziendale	Oscillazione per andamento infortunistico	NUOVA PROPOSTA	Possibile riduzione del premio assicurativo
		Oscillazione per prevenzione	
Fino a 10	+ / - 22 %	- 30 %	- 52 %
Da 11 a 50	+ / - 22 %	- 23 %	- 45 %
Da 51 a 100	+ / - 22 %	- 18 %	- 40 %
Da 101 a 200	+ / - 25 %	- 15 %	- 40 %
Da 201 a 500	+ / - 28 %	- 12 %	- 40 %
Oltre 500	+ / - 35 %	- 7 %	- 42 %

Si ricorda inoltre che le imprese nuove iscritte, hanno la possibilità di sconto per i primi due anni nel caso abbiano adempiuto agli obblighi di cui al D.lgs 81/2008 (OT20).

Æ Provvedimenti amministrativi in giacenza

L'Istituto ha evidenziato la necessità di un'attenta comunicazione degli indirizzi degli utenti (sia in fase di apertura del cliente che nel corso dell'attività) in quanto è stato rilevato che numerosi provvedimenti amministrativi riguardanti i certificati di assicurazione e di variazione sono giacenti per mancato recapito ai destinatari, in quanto sconosciuti agli indirizzi comunicati all'Istituto.

Æ Diffide/sanzioni amministrative

Al fine di evitare l'applicazione delle diffide/sanzioni amministrative alle aziende, si raccomanda di effettuare le variazioni entro i trenta giorni previsti dalla vigente normativa.

Æ Denunce di nuovo lavoro

Si ricorda che la modulistica in uso per le denunce di nuovo lavoro deve essere utilizzata esclusivamente per i lavori a carattere temporaneo che non comportino una variazione del rischio assicurato.

Per tali denunce si dovranno utilizzare i modelli V4 e V5.

Æ INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Si ricorda che, entro le ore 18,00 del 7 marzo 2012, attraverso la procedura informatica resa disponibile dall'Inail, si potranno inserire e salvare le domande "ISI".

Per quanto riguarda l'inoltro, a partire dal 14 marzo 2012, l'Istituto comunicherà l'ora di apertura e chiusura attraverso il sito www.inail.it.

Si ringrazia Daniele Santaguida (Inail Sede Palermo Fante) per l'elaborazione delle seguenti tabelle.

MINIMI RETRIBUTIVI ANNO 2011 circ. 21/2011 INTEGRATA DALLA CIRC. 49/2011 CHE MODIFICA IL MINIMALE E MASSIMALE DI RENDITA DAL 1/7/11

GENERALITA' DEI LAVORATORI DIPENDENTI TITOLARI – SOCI - FAMILIARI COADIUVANTI – ASSOC. IN PARTECIPAZIONE E PARTECIPANTI IMPRESA FAMILIARE – TITOLARE ARTIGIANO SOCI VOLONTARI COOPERATIVE SOCIALI (L.381/91) LAVORATORI A DOMICILIO	€ 44,49/g x 25 = € 1.112,25/mese x 12 = € 13.347,00/anno Si rammenta, comunque, che il minimale è giornaliero, la base imponibile mensile va determinata scegliendo l'importo giornaliero più elevato tra quello contrattuale e quello minimale moltiplicandolo poi per i giorni lavorativi mensili
LAVORATORI PART-TIME (ART.5 DL 30.10.84 n° 726 CONVERTITO L. 19.12.84 n° 863)	Per l'anno 2011 MINIMALE ORARIO = € 6,67 (44,49 x 6gg. Sett. : 40 ore) <u>Base Imponibile</u> = retribuzione più alta tra la tabellare oraria e la minimale oraria
LAVORATORI PARASUBORDINATI (imponibile mensile) SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI	Dal 1/1/2011 MINIMALE: € 1.204,70 € 14.456,40 MASSIMALE: € 2.237,30 € 26.847,60 Dal 01/7/2011 MINIMALE: € 1.223,43 € 14.681,10 MASSIMALE: € 2.272,08 € 27.264,90
LAVORATORI AREA DIRIGENZIALE DIRIGENTI PART TIME: retr. Convenz. Oraria fino 30/06/2011: € 11,19 Oraria dal 1/7/11: € 11,36	Dal 1/1/2011 € 89,49/g € 26.847,60/anno Dal 01/07/2011 € 90,88/g € 27.264,90/anno
ALLIEVI DEI CORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE – TIROCINI – STAGES – BORSE LAVORO – P.I.P. – L.S.U – DETENUTI ED INTERNATI	Dal 1/1/2011 al 30/06/2011 € 48,19/g Dal 01/07/2011 € 48,94/g
SOCIETA' COOPERATIVE SOGGETTE AL DPR n. 602/1970 (facchini. Etc....) Barorcciai, Vetturini ed Ippotrasportatori € 173,60 (trimestrale)	Per l'anno 2011 € 44,49/g PREMIO TRIM. I SETT.: € 96,30 PREMIO TRIM. II SETT.: € 192,70
OPERAI AGRICOLI	Per l'anno 2011 € 39,58/g x 25 = € 989,50 /mese x 12 = € 11.874,00/anno
LAVORAZIONI MECCANICO AGRICOLE CONTO TERZI: a) Lavoratori diversi dai soci di cooperative anche di fatto b) Lavoratori soci di cooperative anche di fatto	Per l'anno 2011 € 44,49/g x 25 = € 1112,25/mese x 12 = € 13.347,00/anno € 24,72/g x 25 = € 618,00/mese x 12 = € 7.416,00/anno

PREMI SPECIALI UNITARI ARTIGIANI

Anno 2011		Euro
Retribuzione minima	giornaliera	44,49
	Annuale	44,49 x 300 = 13.347,00

Classi di rischio	Premi minimi annuali a persona
	Euro
1	75,60
2	157,80
3	310,00
4	484,90
5	680,00
6	873,50
7	1.073,20
8	1.179,90
9	1.620,90

SCUOLE

Insegnamento prescolare (insegnanti di scuole materne e primarie)			2010	2011
			Euro	
Insegnanti con funzioni direttive	retribuzione minima	giornaliera	46,31	47,05
		annuale	13.893,00	14.115,00
		2010/2011	14.078,00	
	premio minimo annuale a persona	corrispondente	59,60	60,60
		dovuto	€ 60,40	
Insegnanti	retribuzione minima	giornaliera	43,79	44,49
		annuale	13.137,00	13.347,00
		2010/2011	13.312,00	
	premio minimo annuale a persona	corrispondente	56,40	57,30
		dovuto	€ 57,20	

Insegnamento scolastico			2010	2011
			Euro	
Insegnanti con funzioni direttive	retribuzione minima	Giornaliera	47,49	48,25
		annuale	14.247,00	14.475,00
		2010/2011	14.437,00	
	premio minimo annuale a persona	corrispondente	61,10	62,10
		dovuto	€ 61,00	
Insegnanti	retribuzione minima	giornaliera	43,79	44,49
		annuale	13.137,00	13.347,00
		2010/2011	13.312,00	
	premio minimo annuale a persona	corrispondente	56,40	57,30
		dovuto	€ 57,20	

Alunni e studenti di scuole o istituti non statali (SCUOLE ELEMENTARI, MEDIE E MEDIE SUPERIORI)	premio annuale a persona	Anno scolastico 2010/2011: regolazione	Anno scolastico 2011/2012: anticipo
		€ 2,32	€ 2,35

F.to Concetta Di Gregorio, Paola Miceli, Giovanni Zarcone.